

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A SOCIETA', ASSOCIAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E SCUOLE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA E L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.**

## **PREMESSA**

Con il presente regolamento, il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di Contributi ad Enti di promozione sportiva, società, associazioni in genere e scuole di Castelfidardo che promuovono attività sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7/8/1990, n° 241, assicurando la trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

## **CONTRIBUTO**

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo, di grande o piccola entità, a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

## **CRITERI**

Il nuovo ordinamento delle autonomie vuole avviare nelle amministrazioni locali un processo di programmazione: collega la formazione degli organi di governo ad una azione programmatica, assegna al Consiglio funzioni di controllo e di indirizzo politico - amministrativo, introduce o rende possibile nuove forme di controllo interno: revisori, contabilità economica, pareri, ecc.

In tale quadro il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 è quel/o della rispondenza dell'attività proposta alla mozione programmatica ed agli altri atti di indirizzo dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto.

## **MODALITA' DI CONCESSIONE**

L'art. 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare del Comune la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.

Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento amministrativo della Legge stessa.

In particolare:

- la domanda va istruita dal dirigente del settore o dall'addetto dell'unità responsabile secondo le procedure dell'art. 6;
- la concessione ed il diniego vanno comunicate agli interessati.

## ARTICOLATO

### **ART. 1 – FINALITA'**

Il Comune di Castelfidardo riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo dell'educazione e della formazione della persona, dell'impiego del tempo libero e, in generale, come importante fattore dello sviluppo psicofisico della persona.

A tal fine promuove e favorisce le iniziative atte a garantire l'accesso di tutti i giovani al servizio sportivo.

I contributi erogati per attività sportiva dovranno essere destinati dalle società esclusivamente per il settore giovanile e l'A.C. avrà la facoltà di verificare tale utilizzo.

### **ART. 2 - NORME DI INTERVENTO**

Per le finalità di cui all'art. 1 il Comune di Castelfidardo destina sul Bilancio di Previsione, apposito stanziamento in distinti capitoli di spesa del Bilancio destinati a contributi inerenti:

- a) all'effettuazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale;
- b) alle società sportive ed Enti di promozione sportiva, affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI, prioritariamente in campo dilettantistico e che curano e privilegiano i settori giovanili.

### **ART. 3 - CRITERI D'INTERVENTO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE**

Il Comune di Castelfidardo, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 2 lettera b), concede contributi a favore del settore giovanile a locali Associazioni sportive ed Enti di promozione sportiva che rispecchino tutte le seguenti normative, che dovranno essere indicate, pena esclusione, nella richiesta di contributo per attività sportiva:

- 1) che esulino da qualsiasi aspetto professionistico o professionale sia di ragione sociale che a livello di prestazione d'opera;
- 2) che dispongano nell'ambito societario di un settore giovanile composto di atleti di età fino a 18 anni, affiliato a Federazione, privilegiato e curato e che svolga attività federale con continuità nel tempo;

3) che propongano attività sportiva nel settore giovanile in forma gratuita o, quantomeno, a prezzi che l'Amministrazione Comunale, nelle varie sedi ed istituzioni, possa ritenere accessibili e popolari;

4) che l'attività sportiva proposta ai giovani abbia un seguito nel tempo, con l'inserimento degli stessi nel settore agonistico più rappresentativo della società stessa.

I singoli contributi non potranno eccedere il 30% della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per la diffusione della pratica delle attività sportive, tenendo conto dell'importanza dei campionati, del numero degli iscritti, delle trasferte, dei tornei organizzati, ecc.

La contribuzione di cui sopra dovrà essere quantificata, se accolta la richiesta, sulla base di apposito Bilancio inerente il settore giovanile con allegata tutta la documentazione fiscale e il Bilancio della società.

Non saranno ammesse a contributi quelle società sportive che sono costituite da meno di un anno.

---

Il Comune di Castelfidardo, per le finalità e nei limiti dello stanziamento previsto in Bilancio, concede contributi per lo svolgimento dell'attività sportiva nella scuola.

Allo scopo, i Direttori Didattici ed i Presidi, sulla base di decisioni dei rispettivi organi collegiali, dovranno documentare al Comune di Castelfidardo l'attività svolta e/o l'adesione ai Giochi della Gioventù, ai Campionati studenteschi o l'organizzazione di altre manifestazioni, sempre a carattere sportivo.

I contributi verranno erogati preferibilmente agli Istituti scolastici che siano stati presenti, con proprie rappresentative, dalle fasi comunali dei Giochi o dei Campionati in poi.

La scuola avrà piena facoltà di utilizzo del contributo medesimo alla condizione che venga rispettata la normativa suddetta attraverso le relative attività di lavoro e preparazione precedenti alle fasi della manifestazione.

Le scuole dovranno presentare una relazione conclusiva dei risultati ottenuti.

---

Il Comune di Castelfidardo, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all'art.2 lettera a) concede alle locali Associazioni sportive. Parrocchie, Circoli sportivi, associazioni varie, Enti diversi, ecc. contributi per manifestazioni sportive (diverse ed esulanti da campionati federali) subordinati:

1) alla capacità, alla qualità ed alla rilevanza delle manifestazioni, in modo che oltre a divulgare lo sport e la pratica dell'attività sportiva, possano porre in risalto il nome della città di Castelfidardo, oltre i confini comunali. In nessun caso, comunque, i contributi comunali potranno superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'organizzazione della singola manifestazione.

2) per le manifestazioni sportive di rilievo esclusivamente locale, l'importo del contributo, comunque, non potrà superare il 50% delle spese sostenute dai promotori.

Tutte le contribuzioni di cui sopra dovranno essere quantificate, se accolte le richieste, sulla base di fatturazioni presentate dagli organizzatori, quindi a manifestazione avvenuta.

#### **ART. 4 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DI BENEFICI**

Le associazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva che intendano usufruire dei contributi per l'attività sportiva devono, entro il 31 GENNAIO di ogni anno, inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Castelfidardo.

All'istanza dovranno essere allegate, pena l'esclusione:

a) le ricevute di versamento alla Tesoreria Comunale, comprovanti il pagamento delle tariffe degli impianti sportivi comunali, riferite all'anno precedente;  
Saranno ritenute valide solo le ricevute di pagamento effettuate entro i termini di scadenza. I pagamenti effettuati dopo la scadenza comporteranno esclusione dal contributo.

b) la dichiarazione, sottoscritta dal Presidente societario, che la società si configura nei requisiti richiesti per ottenere il contributo e la relazione dell'attività svolta nella precedente stagione sportiva;

c) copia della documentazione attestante l'ultima affiliazione della società alla Federazione sportiva con relativi quadri sociali e tecnici (per gli ultimi è obbligatorio il possesso, documentato e specificato, del tesserino di allenatore federale);

d) copia del bilancio consuntivo della società riferito all'anno precedente;

e) copia del bilancio consuntivo del solo settore giovanile interessato al contributo dell'anno in corso;

f) dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società dove risulti che tutti i dati forniti sono veritieri.

Nell'istanza, in carta semplice, firmata dal rappresentante legale dell'Ente richiedente, Associazione, società, ecc. dovranno essere indicati:

- a) denominazione dell'Ente, Associazione, ecc. richiedente;
- b) sede legale;
- c) codice fiscale e partita I.V.A.;
- d) generalità del legale rappresentante

Le contribuzioni di cui sopra dovranno essere quantificate, se accolte le richieste, sulla base di tutta la documentazione fiscale relativa al bilancio del solo settore giovanile interessato.

#### **ART. 5 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Le associazioni sportive, gli Enti diversi, i Circoli sportivi, le Parrocchie, ecc. che intendano usufruire dei contributi per l'effettuazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale, devono, entro il 31 GENNAIO di ogni anno, inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Castelfidardo.

Verranno valutate tutte le domande relative alle manifestazioni effettuate dal 10 GENNAIO al 30 NOVEMBRE dell'anno di riferimento.

Qualora una manifestazione dovesse avvenire dopo la presentazione della domanda, potrà essere ammessa a contributo nell'anno successivo.

All'istanza, pena l'esclusione del programma dai benefici, dovranno essere allegate:

- a) relazione illustrativa, anche sommaria della manifestazione, contenente tra l'altro:
  - la disciplina sportiva oggetto della manifestazione;
  - il livello della manifestazione (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
  - la data della manifestazione;
  - gli scopi raggiunti;
- b) copia sintetica del bilancio consuntivo (entrate e spese) occorse per la manifestazione;
- c) quant'altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell'istanza.

## **ART.6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La Giunta Municipale, nei limiti degli stanziamenti e per le finalità di cui agli artt. 1 e 2, su proposta dell'Assessore, sentito il parere della Commissione consiliare competente, determina l'importo dei contributi da concedere:

- 1°) per l'attività sportiva;
- 2°) per organizzazione di manifestazioni;
- 3°) per lo sport scolastico.

I contributi così concessi saranno erogati come segue:

-per l'attività sportiva: dopo la presentazione di tutta la documentazione fiscale relativa al bilancio del settore giovanile interessato per l'anno di competenza;

-per le manifestazioni: dopo la presentazione di regolari fatture debitamente quietanzate od altra idonea documentazione;

-per la scuola: dopo la presentazione della relazione attestante l'attività svolta e/o la manifestazione sportiva organizzata.

Qualora le società, per le iniziative che beneficiano del contributo, non presentino regolari fatture, relative alle spese indicate nel bilancio del settore giovanile, l'importo del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente.

L'eventuale economia verrà utilizzata per rideterminare l'importo del contributo alle società in regola con la documentazione fiscale.

